



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Domenico Matteucci" – Faenza Centro**

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B

E-mail: [raic82200c@istruzione.it](mailto:raic82200c@istruzione.it) Sito Web: [www.icmatteuccifaenza.edu.it](http://www.icmatteuccifaenza.edu.it)

Pec: [raic82200c@pec.istruzione.it](mailto:raic82200c@pec.istruzione.it)

Via Martiri Ungheresi, 7  
48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546-21277  
Fax 0546-22078

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO  
IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Integrazione al Regolamento disciplinare d'Istituto

**1. INTRODUZIONE**

**1.1 FINALITA**

Il presente Protocollo, inserito in allegato al Regolamento d'Istituto, contiene le indicazioni operative per la gestione di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del nostro Istituto.

Come ricordano le linee di orientamento ministeriali per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: "alle scuole, infatti, quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate".

L'adozione di questo protocollo è finalizzata a:

- 1) incrementare la **consapevolezza** sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie.
- 2) individuare e disporre modalità di **prevenzione** al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- 3) definire modalità di **intervento** nei casi di bullismo e del cyberbullismo.
- 4) agire in modo da **aumentare competenze civiche**, di cittadinanza attiva, per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile.

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA" (<https://www.piattaformaelisa.it/formazione> in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La "Piattaforma ELISA" propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



In allegato al presente documento, si fornisce il *MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE* (v. ALLEGATO 1)

Affinché il protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere non solo ai docenti, ma anche alle famiglie e agli stessi studenti. I documenti prodotti nel corso della gestione di ciascun caso (*MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE*, *MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA*, *MODULO DI MONITORAGGIO*) vanno conservati in un apposito fascicolo custodito in Segreteria.

## 1.2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

**Bullismo:** traduzione italiana dall'inglese «bullying». Si può parlare di bullismo quando, uno studente “è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.” (Olweus, 1993)

Per parlare di bullismo, le azioni devono avere alcune caratteristiche:

- 1) le prepotenze prevedono **intenzionalità**, spesso avvengono in un contesto di gruppo.
- 2) le azioni devono essere **continuative e persistenti nel tempo**.
- 3) le azioni mirano a **danneggiare** la persona in modo verbale, fisico, psicologico.
- 4) si verifica una **disparità di forze** tra chi mette in atto azioni che si inquadrano come bulle e chi le subisce. La vittima, destinataria di prepotenze, non è nelle condizioni di difendersi da sola.
- 5) l'attacco del bullo può essere **DIRETTO**: modalità fisiche o verbali o **INDIRETTO**: di tipo psicologico (esclusione o diffamazione)
- 6) spesso, insieme al bullo, hanno un ruolo anche gli **spettatori** e gli **aiutanti** del bullo e della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l'atteggiamento del bullo o della vittima.

A questo punto è anche importante comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo è, al fine di sviluppare interventi che a scuola vadano nella giusta direzione. Per parlare di bullismo devono manifestarsi i comportamenti specificati nei precedenti punti.

Avere chiaro questo, fa sì che non venga confuso per bullismo quello che invece è solo **scherzo**. Lo schema riportato qui sotto aiuta a comprendere meglio la modalità di intervento della scuola in base a quanto si osserva.

MONITORARE  
**SCHERZO**  
EDUCARE

CONTESTARE  
**BULLISMO**  
INTERVENIRE

DENUNCIARE  
**REATO**  
SANZIONARE

Il **cyberbullismo** può essere considerato una tipologia di bullismo, perché i comportamenti di prepotenza caratteristici del bullismo si svolgono online. Lo strumento tecnologico utilizzato rende tali azioni particolarmente problematiche e pericolose:

- il livello di intenzionalità di un'azione nel contesto virtuale può non essere pienamente consapevole, perché i ragazzi non sempre si rendono conto delle conseguenze dei loro comportamenti in rete
- il comportamento di prevaricazione può diffondersi senza limiti di spazio e di tempo (velocità di diffusione e permanenza nel tempo)
- le vittime possono non conoscere l'aggressore, che può nascondersi dietro ad un presunto anonimato (anche se si tratta di un'illusione, perché è possibile per la Polizia Postale risalire all'identità di chi agisce in rete)
- gli spettatori dei comportamenti di prevaricazione sono un numero potenzialmente infinito
- chi agisce nel contesto virtuale non sempre vede immediatamente le conseguenze delle proprie azioni e questo può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provocata
- ciò che rende potenti o deboli nel contesto virtuale spesso è diverso da ciò che rende potenti o deboli nel contesto "faccia a faccia".

Sono state comunemente descritte diverse tipologie di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito (*flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation, exclusion, sexting*). La "Piattaforma ELISA" propone la seguente classificazione che tiene conto anche delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network
- esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

### 1.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

**Costituzione artt. 3- 33- 34**

**Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014:** OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

**Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015:** Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

**Direttiva del 16-10-2006.** Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.

**Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007** - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

**Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007** - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari

**DPR 249/98 DPR 235/2007** Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

**Nuova legge: 29 maggio 2017 n.71:** disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

**Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR,** aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

**Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole**

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme nel Codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.),

- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612-bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D. Lgs. 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048 comma 1, c.c.),
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048 co. 2 e 3, c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle Autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

**Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo** (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.

**(Art.5 Legge 71/2017)** *Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.*

Per il minore di anni 14 è previsto l'ammonizione da parte del Questore, che cessa al compimento della maggiore età.

2. Il nostro Istituto già da alcuni anni propone interventi volti alla formazione e prevenzione di fenomeni di bullismo e cyber bullismo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto che viene allegato al presente protocollo prevede la collaborazione con diverse istituzioni presenti sul territorio.

### **3. PROCEDURA DA SEGUIRE QUANDO SI VERIFICA UN CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA**

- 1) Prima segnalazione;
- 2) Valutazione approfondita;
- 3) Gestione del caso attraverso uno o più interventi:
  - Approccio educativo con la classe;
  - Intervento individuale con il bullo e con la vittima;
  - Interventi volti a riparare la relazione;
  - Coinvolgimento della famiglia;
- 4) Monitoraggio

#### **3.1 LA PRIMA SEGNALAZIONE**

La prima segnalazione di un presunto episodio di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione nel contesto scolastico può essere fatta da qualsiasi figura del contesto scolastico, alunni (vittima, spettatori), docenti, personale ATA, genitori compresi. Essa avviene tramite compilazione di una apposita scheda (v. ALLEGATO 1), in via telematica, reperibile sul sito della scuola da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: [commissionebullismo@icmatteuccifaenza.edu.it](mailto:commissionebullismo@icmatteuccifaenza.edu.it). La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo che parte dall'accoglienza della medesima, l'attenzione e valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo per la successiva presa in carico e decisione del tipo di intervento da attuare, poiché compito della scuola è anche quello di fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti, al fine di garantire un clima di costante rispetto di ogni individuo nel contesto scolastico.

Tutte le segnalazioni vengono raccolte in un'apposita cartella, che verrà custodita presso la Segreteria della scuola.

#### **3.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA**

La valutazione viene fatta dal Team specializzato, di concerto con chi ha fatto la segnalazione (vittima, spettatori, personale docente o ATA, genitori), entro pochi giorni dalla prima segnalazione, con lo scopo di avere informazioni sull'accaduto, valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, il grado di sofferenza della vittima, le caratteristiche di rischio del bullo per poter definire un dato intervento.

Il colloquio non è un interrogatorio, ma è condotto in modo che sia un momento di ascolto attivo da parte dei membri del Team che hanno l'obiettivo di accogliere stati d'animo oltre che accogliere informazioni.

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nel MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (v. ALLEGATO 2), strumento che permetterà di pervenire ad una decisione circa il tipo di intervento da attivare per gestire l'eventuale caso di bullismo o cyberbullismo.

#### **3.3 GESTIONE DEL CASO**

In base alle informazioni acquisite (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delineano tre livelli di gravità in base ai quali la scuola definirà il proprio intervento sul caso di bullismo/cyberbullismo/vittimizzazione:

<b>LIVELLO DI RISCHIO</b> Codice verde	<b>LIVELLO SISTEMATICO</b> Codice giallo	<b>LIVELLO DI URGENZA</b> Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe a cura dei docenti e/o esperti esterni	Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della famiglia e della rete, se non ci sono risultati	coinvolgimento della famiglia e interventi di emergenza con supporto dei Servizi del territorio (Servizi sociali, Servizi sanitari, Forze dell'Ordine, Polizia postale) tramite Dirigente Scolastico; Team

## SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). Non tutte le fattispecie di seguito elencate costituiscono azioni di bullismo, ma possono indurlo; pertanto, si riportano per completezza dell'inquadramento del fenomeno:

TIPOLOGIA DI AZIONE	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare da recuperare in segreteria da parte dei genitori e nota sul registro di classe	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata)	Docente
Violazione della Privacy	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e le diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a 5 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (Minacce, Impersonificazione: Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli <b>ATTENZIONE</b> Queste azioni assumono caratteristica di <b>comportamenti GRAVI</b> qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.	Se l'infrazione è ritenuta grave, sospensione da 1 a 10 giorni; altrimenti, convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico.	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori

TIPOLOGIA DI AZIONE	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
<p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network:  <b>Flaming:</b> Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.  <b>Harassment:</b> molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.  <b>Cyberstalking:</b> invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  <b>Outing estorto:</b> registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.  <b>ATTENZIONE</b> Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. <b>Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI</b></p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg  2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 g  3) <b>Se reato: azione penale perseguibile d'ufficio</b></p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia Giudiziaria</p>
<p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità - , atti persecutori, molestie o disturbo alle persone <b>Sexting:</b> invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.  <b>ATTENZIONE</b> Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. <b>Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</b></p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.  2) <b>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</b></p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia Giudiziaria</p>

TIPOLOGIA DI AZIONE	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Danni arrecati ad attrezzature o strutture scolastiche	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...) <b>ATTENZIONE</b> Questi comportamenti assumono caratteristica di <b>comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggiera istantanea</b> . I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.  1) se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2) se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg 3) <b>se reato: procedura perseguibile d'ufficio</b>  <b>N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</b>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia Giudiziaria

### 3.4 IL MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

E' necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa un MODULO DI MONITORAGGIO (v. ALLEGATO 3).

Il presente Protocollo viene reso noto all'utenza scolastica tramite pubblicazione nel sito, circolare interna e riflessioni in classe con gli alunni e in sede di C.d.C e di Interclasse con i rappresentanti dei genitori.

HAI PROBLEMI DI BULLISMO? A CHI PUOI RIVOLGERTI?

Commissione bullismo e cyberbullismo della scuola: [commissionebullismo@icmatteuccifaenza.edu.it](mailto:commissionebullismo@icmatteuccifaenza.edu.it)

Polizia postale

Help Line Cyberbullismo (tel. 19696) o in chat su [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)



Telefono azzurro 199 15 15 15  
Garante per la privacy: 06 696771

**Oppure:**

Genitori, Insegnanti, allenatori, sacerdoti, pediatra, medico di famiglia, neuropsichiatria infantile,  
consultorio familiare... insomma

...OGNI ADULTO DI FIDUCIA